

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 25 luglio 2006 presso la sede della Confartigianato del Veneto, in Marghera Venezia si sono incontrate

- la **CONFARTIGIANATO del Veneto**, rappresentata dal Presidente Vendemiano Sartor e dal Presidente della Federazione dell'Edilizia Paolo Fagherazzi, assistiti dal Segretario Generale Renato Mason, dal Responsabile della Divisione per le Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e da Oscar Rigoni del settore medesimo;
- la **CNA del Veneto** rappresentata dal Presidente Renato Moro, assistito dal Segretario Generale Mario Borin, dal presidente regionale CNA Costruzioni Roberto Strumendo, dal sig. Maurizio Scomparcini responsabile regionale CNA Costruzioni e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;
- la **CASARTIGIANI del Veneto** rappresentata dal presidente Giorgio Grosso, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal responsabile alle Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e dal sig. Umberto d'Aliberti;

e

- la **FILCA-CISL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Giulio Fortuni e Giuliano Pizzo delle segreteria medesima;
- la **FILLEA-CGIL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario generale Michele Carpinetti e dai sigg.ri Loris Dottor e Luciano Mancin;
- la **FENEAL-UIL** regionale del Veneto, rappresentata dal Coordinatore regionale Alberto Ghedin.

Le parti

- visto l'accordo regionale del 21 aprile us in cui hanno inteso disciplinare in maniera compiuta il Fondo per l'Apprendistato previsto dall'allegato D del ccnl 1 ottobre 2004;
- considerato che hanno inteso attivare la contribuzione, secondo quanto previsto dall'accordo nazionale 20.03.06, a partire dal mese di aprile 06;
- valutato che l'accordo nazionale del 5 luglio '06 ha previsto una sospensione ed uno slittamento dell'attivazione del fondo;
- considerate le attese delle imprese e degli apprendisti riscontrate in questi mesi relativamente alle prestazioni previste

le parti convengono quanto segue:

1. Il punto 6) dell'accordo 21 aprile 2006 viene sostituito dal seguente:
"Le imprese di cui al punto 1) attiveranno dal 1 settembre 2006 gli istituti contrattuali per gli apprendisti previsti in caso di malattia e di sospensione dal lavoro. Viene confermata la decorrenza di tali prestazioni a far data dal 1 aprile 2006. Le medesime imprese potranno effettuare gli adempimenti, previsti dal presente articolo, relativamente all'arretrato da aprile 2006 ad agosto 2006, anche con il cedolino paga di ottobre e novembre.
A decorrere dal 1 ottobre 2006 le aziende potranno inoltrare la documentazione riguardante la richiesta di rimborso delle prestazioni, ivi comprese quelle relative al periodo aprile - agosto 2006, secondo la modulistica predisposta dalle Casse Edili Artigiane CEAV CEVA".
2. Il secondo capoverso del punto 4) dell'accordo 21 aprile 2006 viene così sostituito:
"L'azienda che versa alle Casse Edili Artigiane CEAV CEVA erogherà un anticipo per un periodo complessivo non superiore alle 150 ore".
3. Limitamente agli eventi (malattia e sospensione dal lavoro) occorsi tra aprile ed agosto 2006 le parti convengono che il termine entro cui presentare la domanda di rimborso pari a 180 gg, previsto dal punto b dell'articolo 7) dell'accordo 21 aprile 2006, decorra dal 30 settembre 2006.
4. Le parti assumono l'impegno a non elevare per un triennio la quota di contribuzione del 4% a carico delle aziende prevista dall'accordo regionale del 21 aprile us, eventualmente ricorrendo, previa verifica, alla mutualità generale. Nel caso di risparmi consistenti nella gestione del fondo medesimo per un triennio, le parti si impegnano altresì a ridurre proporzionalmente la percentuale oggi dovuta.
5. Le parti convengono di destinare una quota parte non superiore al 25 % del fondo formazione professionale edile, da calcolarsi sul "fondo regionale" ed a carico dello stesso, per istituire una prestazione destinata alle imprese i cui apprendisti frequentano corsi di formazione obbligatori per disposizioni di legge o di contratto ovvero corsi finanziati dalle casse edili artigiane. Viene previsto a tal fine un contributo massimo di € 500,00 per ogni apprendista per ogni corso. Viene altresì prevista una prestazione non superiore ad € 100,00 a favore degli apprendisti che frequentano i suddetti corsi. Viene demandata ai Comitati di Presidenza delle Casse Edili Artigiane, in coordinamento tra loro,

la predisposizione di apposita regolamentazione operativa in merito, che sarà formulata tenendo conto della durata e della frequenza ai corsi.

6. Per quanto ivi non contemplato vale il verbale d'intesa del 21 aprile 2006.

Letto, confermato e sottoscritto

CONFARTIGIANATO del Veneto

CNA del Veneto

CASARTIGIANI Veneto

Filca CISL Veneto -

Fillea CGIL Veneto

Feneal UIL Veneto